

Codice A1816B

D.D. 22 aprile 2021, n. 1082

Demanio Idrico Fluviale - CNA917 - Pertinenza - Concessione demaniale per l'occupazione di un'area demaniale ad uso ad uso agricolo, deposito di alveari per apicoltura, (sup. mq 3.592,00) in corrispondenza del torrente Varaita, in comune di Brossasco (CN). Richiedente: Azienda Agricola Apicoltura Golos Ape di Cavarrero Stefania - Brossasco (CN).



ATTO DD 1082/A1816B/2021

DEL 22/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Demanio Idrico Fluviale – CNA917 – Pertinenza - Concessione demaniale per l'occupazione di un'area demaniale ad uso ad uso agricolo, deposito di alveari per apicoltura, (sup. mq 3.592,00) in corrispondenza del torrente Varaita, in comune di Brossasco (CN). Richiedente: Azienda Agricola Apicoltura Golos Ape di Cavarrero Stefania – Brossasco (CN).

Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 24/11/2020, ns. prot. n. 58524/A1816B, dall'Azienda Agricola Apicoltura Golos Ape di Cavarrero Stefania – Brossasco per l'occupazione di un'area demaniale ad uso ad uso agricolo, deposito di alveari per apicoltura, (sup. mq 3.592,00) in corrispondenza del torrente Varaita, in comune di Brossasco (CN) censita al Catasto Terreni del Comune di Brossasco al foglio n. 28 particella 550.

Effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Brossasco (CN), con il n. 3830, dal 02/12/2020 al 17/12/2020 (ns. prot. 63408/A1816B del 18/12/2020), ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i..

Effettuata la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (con nostra nota prot. n. 59908A1816B del 01/12/2020 ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i..

Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti.

Considerato che l'istruttoria è stata esperita favorevolmente.

Preso atto che l'Azienda Agricola Golos Ape in sede di istanza di concessione ha precisato che

l'occupazione dell'area risale al 2012, il Settore provvederà a richiedere l'integrazione di indennizzi pregressi per un importo pari a € 508,00 da corrispondere per gli anni 2012/2020.

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto a visto di Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

- di concedere all'Azienda Agricola Golos Ape di Cavarrero Stefania – Brossasco la concessione demaniale per l'occupazione di un'area demaniale ad uso ad uso agricolo, deposito di alveari per apicoltura, (sup. mq 3.592,00) in corrispondenza del torrente Varaita, in comune di Brossasco (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;

- di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2029**;

- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 58,00 (cinquantotto/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

-di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;

-di dare atto che l'importo di Euro 58,00 (cinquantotto/00), a titolo di canone anno 2021 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021 e che l'importo pari ad € 508,00 relativo agli indennizzi 2012/2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;

- di dare atto che l'importo di Euro 116,00 (centosedici/00) per deposito cauzionale infruttifero, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione sarà accertato sul capitolo 64730/2020 e impegnato sul capitolo 442030/2020;

-di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Visto di controllo ai sensi del
P.T.P.C. 2020/2022 – misura 6.2.1

IL DIRETTORE

Salvatore Martino Femia

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Bozza Disciplinare di concessione per occupazione area demaniale – CNA917

Rep. n° _____ del _____

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione dell'area demaniale del Torrente Varaita identificata a catasto al F° 28 particella 550 del comune di Brossasco (superficie complessiva mq 3.592,00), uso agricolo – area posa alveari per apicoltura) ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Azienda Agricola GOLOS APE di Cavarrero Stefania con sede in Brossasco in Via _____ (PIVA _____) nella persona della Sig.ra _____ nata _____ il _____ in qualità di _____.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'occupazione dell'area demaniale del Torrente Varaita identificata a catasto al F° 28 particella 550 del comune di Brossasco (superficie complessiva mq 3.592,00), uso agricolo – area posa alveari per apicoltura) come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni per l'utilizzo dell'area

Premesso che l'utilizzo della pertinenza, non pare tale da influenzare il deflusso delle acque in occasione di portate eccezionali, né ridurre significativamente il volume di invaso delle aree allagabili, né determinare ostacolo per la corrente vista anche la presenza del rilevato stradale provinciale, la Concessione per l'utilizzo del demanio idrico della pertinenza demaniale descritta nell'art.1 viene accordata alle seguenti prescrizioni:

1. In caso di piene del T. Varaita nulla potrà essere richiesto alla Regione Piemonte in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente causati da eventuali fenomeni erosivi ed esondativi e gli eventuali oneri di ripristino dell'area saranno a totale carico della Società Concessionaria.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza **al 31 dicembre 2029**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per

effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare, senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **Euro 58,00 (cinquantotto/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 116,00 (centosedici/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla

concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio nel comune di Brossasco, Via _____

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario _____ per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

Arch. Graziano Volpe
